

QUESITI

Con la presente siamo a richiedervi approfondimenti su quanto disposto dal DL 146/2021 al Capo III per quanto di seguito riportato, consapevoli che come disposto all'interno dello stesso DL si dovrà attendere la conferenza del 30/06 per aggiornamento degli accordi ad oggi attuativi.

a. Formazione Datore di Lavoro

d-quinquies) all'articolo 37:

3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. **Il datore di lavoro**, i dirigenti e i preposti ricevono **un'adeguata e specifica formazione** e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;

1. Per formazione Datore di Lavoro si fa riferimento alla formazione nel caso in cui DdL svolge anche ruolo RSPP oppure una nuova formazione, da definirsi, obbligatoria per tutti i DdL?

b. Preposto

d-quinquies) all'articolo 37:

....

4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:

«7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' **l'aggiornamento periodico dei preposti** ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con **modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»);

Nello specifico siamo a chiedere:

- 1) La scadenza biennale della formazione è da ritenersi valida su tutti gli attestati svolti oppure solo per le formazioni da Preposto che verranno svolte durante il 2022?

Ossia: una formazione svolta durante il 2020 nel 2022 è già da ritenersi in scadenza? Oppure una formazione svolta nel 2018 è da ritenersi scaduta??

- 2) Permane l'equivalenza tra aggiornamento preposto ed aggiornamento formazione specifica? E se sì, se il signor Rossi esegue l'aggiornamento Specifica la scadenza per agg. Preposto è da ritenersi quinquennale o annuale?

Seguono Risposte

RISPOSTE

Con riferimento ai quesiti da lei sottoposti alla rete giuristi AIAS siamo a significare quanto segue:

Con riferimento alla formazione del Datore di Lavoro introdotto dal D.lgs. 146/21 convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. Inserita nell'Art. 37 rubricato - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – si ritiene che la stessa non sia sovrapponibile a quella del Datore di Lavoro RSPP, in quanto la ratio della norma pare essere quella di inserire un obbligo formativo aggiuntivo, anche poiché l'art. 34 del Testo Unico, che regola in modo specifico la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti di spp, è rimasto invariato, tuttavia sul punto è necessario attendere l'accordo stato regioni, che per termine di legge non perentorio è previsto per il 30 giugno 2022.

Con riferimento alla formazione del preposto si ritiene che, stante che la norma è entrata in vigore a dicembre 2021, le modalità di erogazione della formazione in presenza e la scadenza biennale della formazione siano già in essere, in quanto nelle modifiche all'art. 37 non vi è un espresso rimando all'accordo stato regioni per disciplinare anche questo aspetto. Rimane dunque la via più tutelativa provvedere al rinnovo biennale della formazione erogata. Tuttavia, ciò non toglie che possano essere emanati provvedimenti volti a disciplinare questo periodo "transitorio" di passaggio tra le modalità di formazione.

In ultimo, l'aggiornamento periodico del preposto ai sensi del comma 7 ter dell'art.37 coincide con l'aggiornamento specifica formazione ed avrà cadenza almeno biennale. In ogni caso la formazione e l'aggiornamento del preposto saranno regolati, nei contenuti, dal nuovo Accordo Stato- Regioni – Province Autonome da adottarsi entro il 30 giugno 2022. È plausibile l'applicazione della medesima disciplina di cui sopra e quindi se ad esempio l'aggiornamento è stato svolto nel 2019 si dovrà procedere sin da subito con un nuovo aggiornamento, in quanto già trascorso il biennio ancorché non sia scaduto il previgente termine quinquennale.

avv. Chiara Piccaglia De Eccher

avv. Stefano Pomiatto

avv. Fabrizio Salmi